



Ente di Sviluppo Agricolo
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDI DI ROTAZIONE
Ufficio Affari legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
REP. N° 317 DEL 30/06/2017

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
REP. N° DEL

Oggetto: Causa Ficano Stefano c/E.S.A. e Assess. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Esecuzione sentenza n°44/2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia; assegnazione e pagamento della somma di €4.405,65 nella gestione provvisoria dell'esercizio 2017 a copertura delle superiori spese.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con atto del 30 settembre 2015 il sig. Ficano Stefano ha citato dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque per la Sicilia l'E.S.A. e l'Assess. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per chiedere la condanna al risarcimento danni che assumeva di aver subito in dipendenza della collocazione, su un appezzamento di terreno sito in c.da Piano Politi di Aspra in territorio di Bagheria, di una presa d'acqua – di cui ha chiesto anche la rimozione – a servizio del fondo limitrofo appartenente alla sorella Ficano Gaetana;
- che istaurato il contraddittorio, nel quale l'E.S.A., come l'Assessorato, è stato patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, la causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e in data 25/11/2015 il Tribunale si è pronunciato;

VISTA la sentenza n°44/2016 del T.R.A.P. per la Sicilia pubblicata il 18/01/2016, pervenuta a questo Ente a mezzo pec 16085 del 12/02/2016 dell'Avvocatura dello Stato con la quale il Tribunale ha condannato l'E.S.A. al pagamento in favore di Ficano Stefano della complessiva somma di €9,82 (nove/82), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, a titolo di risarcimento danni da illegittima occupazione dell'area; ha inoltre condannato l'Ente alla rimozione del manufatto realizzato sul terreno del ricorrente, posto a servizio di proprietà aliena ed in particolare della sorella dell'attore, sig.ra Ficano Gaetana; ed infine, l'ha condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che ha liquidato in €2.176,26, di cui

€283,86 per spese generali, oltre IVA e CPA, nonché ad €237,00 per rimborso del contributo unificato e delle spese di CTU provvisoriamente sostenute dal ricorrente;

CONSIDERATO che con nota prot. 250 del 09/03/2016 l'ESA, a tutela dei propri interessi, ha interpellato l'Avvocatura Generale dello Stato ai fini di una eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; ciò, anche nella considerazione dell'attuale competenza sulla gestione degli interventi che, gs L.R. 19/2005, è transitata all'Assess. Reg.le dell'Energia e della non fattibilità di un qualunque intervento da parte dell'ESA, dato che l'impianto è stato consegnato al Consorzio di Bonifica competente per territorio gs. L.R. n.45/95 artt.1,4,6 e 8;

VISTA la nota pec 24/05/2016-252011 P dell'Avvocatura Generale con la quale l'O.L. ha comunicato di ritenere non utilmente impugnabile la sentenza, atteso lo scarsissimo valore economico della controversia (condanna al pagamento dell'irrisoria somma di €9,82, oltre che, alla rimozione del manufatto, che occupa lo spazio di mq.0,60) e rilevato che la decisione si fonda sull'accertamento di fatto svolto nella consulenza tecnica d'ufficio;

VISTO che in data 27/09/2016 è stata notificata all'Ente copia della superiore citata sentenza resa in forma esecutiva in data 09/09/2016; che pertanto e in mancanza di impugnazione, questo Ente, onde evitare dilazioni e connesse responsabilità, non può esimersi dal darvi puntuale esecuzione che con la presente deliberazione l'ottempera per la parte relativa alla corresponsione in favore del sig. Ficano Stefano della somma di €9,82 (nove/82), oltre interessi legali dalla pronuncia 18/01/2016 al 28/02/2017 per €0.02, a titolo di risarcimento danni ammontante ad €9,84 e alla rifusione delle spese del giudizio calcolate in €2.512,02 (di cui €2.176,26 per diritti, onorari e rimborso spese forfettarie, €87,05 per CPA, €249,01 per IVA-calcolata su metà imponibile perchè uno dei co-difensori è sottoposto al regime dei minimi tariffari), oltre €237,00 per rimborso spese del contributo unificato ed €1.646,79 per rimborso spese CTU, riservandosi di procedere alla rimozione del manufatto con ulteriori provvedimenti non appena verranno programmate le correlative attività di ripristino con il Consorzio competente per territorio;

VISTA la nota prot. n. ~~15646~~ del ~~22/06/2017~~ con la quale il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n.118/2011 punto 8.3 dell'all.4/2 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al ~~30/06/17~~

RITENUTO che, per le motivazioni di cui in premessa, il pagamento da parte dell'Ente delle dette somme ammontanti complessivamente ad €4.405,65. è dovuto, è da ritenersi urgente ed indifferibile al fine di evitare danni certi e gravi e che il debito di che trattasi è un debito fuori bilancio trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, qual è la sentenza esecutiva in argomento;

CONSIDERATO che il presente atto rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato dalla citata nota Assessoriale, in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

RITENUTO di riconoscere nella competenza economica della gestione provvisoria del bilancio 2017 tale pagamento;

VISTA la dichiarazione del 08/03/2017 con la quale il sig. Ficano Stefano assolve agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

PROPONE:

- di dare esecuzione parziale alla sentenza n°44/2016 del T.R.A.P. per la Sicilia pubblicata il 18/01/2016 e notificata a questo Ente in data 29/09/2016 munita di formula esecutiva apposta in data 09/09/2016, e quindi limitatamente ai punti di condanna 1 e 3, con la quale l'ESA è stato condannato 1) al pagamento in favore di Ficano Stefano della complessiva somma di €9,82 (nove/82), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, a titolo di risarcimento danni da illegittima occupazione dell'area, e 3) alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che ha liquidato in €2.176,26, di cui €283,86 per spese generali, oltre IVA per €249,01 e CPA per €87,05, nonché ad €237,00 per rimborso del contributo unificato e delle spese di CTU provvisoriamente sostenute dal ricorrente per €1.646,79, e quindi complessivamente ad €4.405,65;
- di impegnare per tale finalità la somma di €4.405,65 nel cap.92 della gestione provvisoria del bilancio di previsione 2017, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 15656 del 22/6/2017;
- di pagare, per l'effetto, il sopracitato importo di €4.405,65 in favore del Sig. Ficano Stefano nelle modalità di cui all'allegata dichiarazione del 08/03/2017.

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Antonella Miccichè

**Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali,
del Personale ed Adempimenti Disciplinari**
Dr. Domenico D'Aquila

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

**AREA AFFARI GENERALI E COMUNI;
FONDO DI ROTAZIONE**

Il Dirigente
Stefania Claudia Turchio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO : 15.17092

IMPEGNO : 370331

SUBIMPEGNO : /

NEGATIVO

30-06-2017

ENTE SVILUPPO AGRICOLO

UFFICIO BILANCIO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Dirigente
Dr. Olgarosa Floreno

**ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al Dr. Fabio Marino.

VISTA la nota prot. 21820 del 07/09/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che approva la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016.

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di dare esecuzione parziale alla sentenza n°44/2016 del T.R.A.P. per la Sicilia pubblicata il 18/01/2016 e notificata a questo Ente in data 29/09/2016 munita di formula esecutiva apposta in data 09/09/2016, e quindi limitatamente ai punti di condanna 1 e 3, con la quale l'ESA è stato condannato 1) al pagamento in favore di Ficano Stefano della complessiva somma di €9,82 (nove/82), oltre interessi legali per €0,02 dalla pronuncia al soddisfo, a titolo di risarcimento danni da illegittima occupazione dell'area e 3) alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che ha liquidato in €2.176,26, di cui €283,86 per spese generali, oltre IVA per €249,01 e CPA per €87,05, nonché ad €237,00 per rimborso del contributo unificato e delle spese di CTU provvisoriamente sostenute dal ricorrente per €1.646,79, e quindi complessivamente ad €4.405,65;
- di impegnare per tale finalità somma di €4.405,65 nel cap.92 della gestione provvisoria del bilancio di previsione 2016, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n°4536 del 02/09/17 *st.*

D I S P O N E

- per l'effetto, di pagare in favore del sig. Ficano Stefano la somma complessiva di €4.405,65 a titolo di risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio in esecuzione della Sentenza n°44/2016 del T.R.A.P. per la Sicilia depositata il 18/01/2016 nelle modalità di cui all'allegata dichiarazione del 08/03/2017;

La presente determinazione - insistente in ambito di riconoscimento debito- sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche all' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

**Il Direttore Generale
Dr. Fabio Marino**



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010


OGGETTO: Rimborso spese liquidate in sentenza n. 44/16 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia di Palermo

Il sottoscritto Ficano Stefano, nato a Bagheria il 18/11/1923 (C.F.: FCN SFN 23S18 A546V), residente in Bagheria al Corso Baldassare Scaduto n. 94, in relazione al rimborso in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute dall'Ente per lo Sviluppo Agricolo, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

DICHIARA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 15 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:
 - Numero conto corrente: IT 16 D 02008 43076 000300048538
 - Istituto di Credito: Unicredit s.p.a.
 - Agenzia: Bagheria (Pa);
- che non vi sono soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 08/05/2017




Cognome..... **FICANO**
 Nome..... **STEFANO**
 nato il..... **18/11/1923**
 (atto n. **641** Is.....)
 a..... **BAGHERIA (PA)**
 Cittadinanza..... **Italiana**
 Residenza..... **BAGHERIA**
 Via..... **CORSO BALDASSARE SCADUTO ASPRA D**
 Stato civile..... **=====**
 Professione..... **pensionato**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1.72**
 Capelli..... **bianchi**
 Occhi..... **castani**
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Stefano Ficano*
 **BAGHERIA** **09/07/2015**
 Impresa del c.a.s. **IL SINDACO**
 indice sinistro
L'incaricato del Sindaco
Domenico Guttuso

SCADE IL 18/11/2025

AV 7755923



1925.004 - CC V - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA


COMUNE DI
BAGHERIA
 (Palermo)
CARTA D'IDENTITA'
N° AV 7755923
 DI
FICANO
STEFANO

44/2016

uff. legal
a

OLM, cack
30/8/2016
Lel

Avv. Mariangela Cristina
Via B. Mattarella 108
90011 Bagheria (PA)
Tel. 091 993201 - Fax. 091 900



COPIA
UFFICIO LEGALE
SERVIZIO PATRIMONIO
OFF. EX. FONIFICAZIONE

Anno 2016
1624/14
14
39
28-10-1
25-11-15
18-1-20

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia

riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

| | | |
|----------|--------------------|-----------------|
| 1) Dott. | Michele Perriera | Presidente |
| 2) Dott. | Giovanni D'Antoni | Consigliere |
| 3) Dott. | Giovanni Margiotta | Consigliere On. |

inverosimil
dove

di cui il secondo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. 1624/2014 del R.G. AQ di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

FICANO STEFANO, C.F. FCNSFN23S18A546V, nato/a il 18/11/1923 a BAGHERIA, domiciliato/a in VIA B. MATTARELLA, 108 BAGHERIA, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato CHIARELLI FELICE e dall'avvocato GRISTINA MARIANGELA (GRSMNG79P59G273G) VIA BERNARDO MATTARELLA N. 108 C/O AVV. CHIARELLI 90011 BAGHERIA

contro

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO, domiciliato/a a VIA A. DE GASPERI, 81 90146 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a da AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO REGIONE SICILIA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIP ACQUA E DEI RIFIUTI, C.F., domiciliato/a a VIA DE GASPERI



E. S. A.
28 SET 2016
PROT. GEN. 2549

PROT. N. 2493
30 SET. 2016
PERSONALE

Handwritten signature and stamp

81 90146 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a da AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO

Conclusioni per Ficano Stefano:

Ritenere e dichiarare che i convenuti hanno collocato sul fondo dell'istante una presa d'acqua a servizio del fondo confinante della sorella senza chiedere e ottenere alcuna autorizzazione dall'istante medesimo.

Condannare i convenuti a rimuovere detta presa, ripristinando lo stato dei luoghi *quo ante*.

Condannare i convenuti a corrispondere in favore dell'istante la somma che risulterà dovuta per il risarcimento dei danni, oltre rivalutazione e interessi legali.

Disporre c.t.u.

Condannare chi sarà per opporsi all'accoglimento delle superiori domande al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Conclusioni per l'ESA:

In via principale dichiarare il difetto di legittimazione passiva.

In via gradata l'infondatezza della pretesa azionata *ex adverso*, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto.


Vinte le spese.

Conclusioni per l'Assessorato:

In via principale dichiarare il difetto di legittimazione passiva.

In via gradata l'infondatezza della pretesa azionata *ex adverso*, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto.

Vinte le spese.



FATTO E DIRITTO

Con atti notificati il 25 ed il 30 settembre 2015 FICANO Stefano ha citato dinanzi a questo Tribunale i convenuti nominativamente indicati in epigrafe chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito in dipendenza della collocazione, su un suo appezzamento di terreno sito in contrada Piano Politi di Aspra in territorio di Bagheria, di una presa d'acqua - di cui ha chiesto anche la rimozione - a servizio del fondo limitrofo appartenente a sua sorella FICANO Gaetana.

Nel contraddittorio con l'E.S.A. e con l'Assessorato, entrambi costituiti col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e resistenti, la causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e rimessa dinanzi al Collegio che all'udienza del 28 ottobre 2015 l'ha assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

L'attore assume di non aver avuto notizia della collocazione sul suo terreno della presa d'acqua oggetto di causa. Nel corso del giudizio ha poi aggiunto di non aver avuto notizia neanche della determinazione e deposito delle indennità definitive di espropriazione ed asservimento notificate dall'ESA per pubblici proclami, ed ha richiamato l'attenzione della Corte sul fatto che tale strumento di pubblicità è ammesso solo allorquando i destinatari della notifica siano troppi per poter procedere con gli ordinari strumenti.

I resistenti sostengono il contrario.

Orbene: dagli atti prodotti dalle parti e raccolti dal c.t.u. (siccome indispensabili per il buon fine degli accertamenti demandatigli) risulta che il terreno di proprietà del ricorrente è stato interessato dai lavori di realizzazione delle reti idriche di distribuzione, nel comprensorio di Bagheria, delle acque provenienti dal complesso irriguo San Leonardo.

La comunicazione di esecuzione della procedura (decreto di occupazione d'urgenza del 6 luglio 2005) fu notificata al FICANO il 10 agosto 2005, e consta dal relativo verbale che all'atto dell'immissione in possesso, programmata per il 14 settembre 2005, non partecipò personalmente l'odierno attore bensì sua sorella Gaetana nell'occasione qualificatasi come sua incaricata. Sulla G.U.R.S. del 5 aprile 2013 venne notificata per pubblici proclami la determinazione definitiva delle indennità di occupazione e asservimento relativa alle opere che erano state completate già alla fine dell'anno 2005, come accertato dal c.t.u. che ha fatto all'uopo richiamo al relativo verbale del 5 dicembre 2005. Ad ogni buon fine, visto il contrasto sul punto tra le parti, non è ozioso aggiungere che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. è stata eseguita - nei confronti di 2965 comproprietari per complessive 1570 ditte, e perciò nell'evidente sussistenza delle condizioni all'uopo previste - a seguito di autorizzazione del Presidente del Tribunale di Palermo del 28 gennaio 2013.

Posto che non viene fatta questione sul rispetto dei termini per le occupazioni e le espropriazioni, e che comunque come si vedrà tra breve si tratta di questione inconferente ai fini delle valutazioni concretamente rimesse a questo Tribunale, va però subito detto che l'apparente regolarità degli atti inerenti alla procedura ablativa risulta circostanza in concreto irrilevante per il semplice fatto che questa, per quanto attiene al FICANO, ha avuto ad oggetto l'occupazione ed espropriazione dell'area sulla quale doveva essere realizzata - ed è stata realizzata - una presa d'acqua a servizio del suo appezzamento di terreno, mentre in concreto sulla particella 1075 (diversa dalla particella 1117 originariamente indicata dall'interessato, come chiarito dallo stesso ricorrente che ha fatto ammenda dell'errore materiale contenuto nell'atto introduttivo del

giudizio) ne è stata realizzata una seconda, posta a servizio del limitrofo fondo di FICANO Gaetana.

La collocazione di siffatta seconda presa d'acqua non è perciò assistita da titolo valido nei confronti dell'odierno ricorrente, perché questi era stato debitamente informato della procedura ablativa finalizzata alla collocazione di un solo pozzetto; in difetto di diversa informazione espungibile dal relativo verbale non consta poi che avesse autorizzato sua sorella ad accettare in sua vece la collocazione del secondo pozzetto di derivazione sul suo fondo; non risulta neanche, infine, che il decreto di espropriazione e/o asservimento sia stato pronunciato nei suoi confronti anche in relazione alla seconda presa d'acqua.

Quanto è accaduto è verosimilmente imputabile al fatto che i due pozzetti sono ubicati al confine tra le proprietà dei germani FICANO, in coerenza con la richiesta di FICANO Gaetana che aveva chiesto appunto che i manufatti venissero collocati <<a confine con part. 1075>>; è certo, tuttavia, che anche il manufatto più piccolo (che occupa mq. 0,60), le cui derivazioni si dirigono inequivocabilmente verso il terreno di FICANO Gaetana, è stato invece costruito all'interno della particella 1075 appartenente a FICANO Stefano.

Nulla può ovviamente pretendere il ricorrente in relazione a quanto è stato regolarmente realizzato sul suo fondo (sia per l'espropriazione che per l'asservimento delle tubature sottostanti), ed in effetti a ben vedere nulla lo stesso pretende, in coerenza del resto col fatto è stata già depositata in suo favore, presso la Cassa DD.PP. la complessiva somma di euro 108,33.

Limitatamente all'area occupata illegittimamente, il ricorrente, anziché abdicare al proprio diritto dominicale, ha invece legittimamente chiesto la rimozione del manufatto. E la domanda va senz'altro accolta, dal momento che il pozzetto non assolve a funzioni pubbliche, è posto a

servizio esclusivo di un fondo privato, ed ha una consistenza strutturale minima.

Spettano al ricorrente, inoltre, i danni derivanti dall'illegittima occupazione dell'area.

Ci si trova in presenza di un appezzamento di terreno agricolo esteso mq. 0,60. Posto un valore di 19,35 euro/mq. (come motivatamente accertato dal c.t.u., che ha fatto riferimento anche ad atti di trasferimento di terreni limitrofi), e posto quindi che il valore dell'area occupata dal pozzetto in questione è di euro 11,79 (60% di euro 19,35), va liquidato un risarcimento pari a complessivi euro 9,82, in ragione di euro 0,98 per ciascuno dei dieci anni intercorsi tra l'occupazione del fondo (avvenuta il 14 settembre 2005) e l'attualità. Fino al soddisfo andranno computati interessi legali.

Il pagamento va posto a carico dell'ESA in qualità di ente appaltante, per conto del quale è stata occupata l'area ed ha perciò procurato il danno subito dal ricorrente, mentre non v'è alcun titolo di responsabilità in capo all'Assessorato.

Le spese relative al rapporto processuale tra il FICANO e l'Assessorato possono compensarsi, tenuto conto della singolarità del caso. Le altre, liquidate in dispositivo, vanno invece poste a carico dell'ESA.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque per la Sicilia, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da FICANO Stéfano con atti notificati il 25 ed il 30 settembre 2015, condanna l'E.S.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore del FICANO, della complessiva somma di euro 9,82 (nove/82) oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.

Lo condanna, inoltre, a rimuovere il manufatto realizzato sul terreno del ricorrente, posto a servizio di proprietà aliena, meglio descritto in motivazione e nella relazione del consulente tecnico d'ufficio del geom. Antonio Capizzi depositata il 17 luglio 2015.


Dichiara interamente compensate le spese relative al rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Condanna l'E.S.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.176,26, di cui euro 283,86 per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute, nonché oltre ad euro 237,00 per rimborso del contributo unificato, ed oltre al rimborso delle spese di c.t.u. provvisoriamente sostenute dal ricorrente.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 25/11/2015.


Il cons. estensore

dott. G. D'Antoni




Il presidente

dott. M. Ferrera




Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa




Deposito nella cartella della 1^a Sezione Civile
della Corte di ...
18 GEN. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa




18-1-16



Esami relative notificati e tutti le
fatti in data 22/6/2016 e unra PEC

Il Funzionario Giudiziario
Zimanti Marisa



trib. 02/2016

NOTA DI REGISTRAZIONE
ATTI GIUDIZIARI

UFFICIO DI:

DPPA UT PALERMO 2

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

| SERIE | NUMERO | DATA |
|-------|--------|------------|
| 4 | 010205 | 10/06/2016 |

RIPARTIZIONE DEL CARICO

| TRIBUTO | IMPORTO |
|---------------------|---------|
| ERARIO | 109,00 |
| IMPORTO TOTALE EURO | |
| | 109,00 |

EURO 109,00
REGISTRAZIONE A DEBITO

DATA DELL'ATTO 19/01/2016

N. DI REPERTORIO 39

UFFICIALE ROGANTE O CONCEDENTE LA REGISTRAZIONE

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

INDICAZIONI RELATIVE ALL'ATTO

2016 004 44

8020/92/2 DVS

ATTORE/CONVENIENTE/CONDANNATO/CONDANNATA/STEFANO/ENTE SVILUPPO AGRICOLO

reg. di M66
STANIM.

VARIAZIONI

EL. PENZIONARI

h



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig.

Chierelli Felice

avvocato di Ficene Stefano

9 SET. 2016

IL FUNZIONARIO
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Maria Caparresi



Per aut.

9 SET. 2016

IL CANCELLIERE
GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Caparresi

PAGATE EURO

Palermo,



Avvocato Mariangela Grisino
via B. Mattarella n.108 - 90011 Bagheria
tel.: 091.903381 - fax: 091.906361

L'anno 2016 il giorno
del mese di settembre in Palermo.

Istante il signor Ficano Stefano, come sopra rappresentato e domiciliato, io sottoscritto
Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Palermo, ho
notificato e dato copia della superiore sentenza resa in forma esecutiva all' Ente di
Sviluppo Agricolo, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Palermo,
via Libertà n. 203, ed ivi mediante consegna della copia a mani di

A mani dell'ingegner
Roberto Cefferino Libonati
il 27/9/16

Dante Scarpa
Uff. P

